

***Circolare n.2/2018 del 29/06/2018***

***OGGETTO: La fattura elettronica per gli acquisti di carburante***

*Gentile Cliente,*

*intendiamo informarla che nel corso del Consiglio dei ministri svoltosi ieri è stato approvato un decreto legge che prevede la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante dal 1° gennaio 2019. La proroga non riguarda subappaltatori e subcontraenti nell'ambito degli appalti pubblici.*

***Fattura elettronica per gli acquisti di carburante dal 1° gennaio 2019***

Nel corso del Consiglio dei ministri svoltosi ieri, è stato approvato un decreto legge che prevede la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante dal 1° gennaio 2019. La proroga non riguarda subappaltatori e subcontraenti nell'ambito degli appalti pubblici.

Più precisamente, l'obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva scatterà non più dal 1° luglio 2018, ma dal **1° gennaio 2019**, "in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati".

**Fino al 31 dicembre 2018, quindi, sarà ancora possibile usare la scheda carburante, ma per la detrazione dell'Iva e per la deduzione della spesa, è necessario utilizzare mezzi di pagamento tracciabili.**

***Deducibilità del costo e detraibilità dell'IVA per gli acquisti di carburante dal 1° luglio 2018***

**Dal 1° luglio 2018 mutano le regole per la deducibilità del costo e la detrazione dell'Iva per gli acquisti di carburante.** Nello specifico, ai fini della deduzione del costo e della detraibilità dell'Iva afferenti gli acquisti di carburante per autotrazione da parte dei soggetti passivi Iva, le nuove regole da applicare dal prossimo 1° luglio, sono le seguenti:

**DEDUCIBILITÀ DEL COSTO E DETRAIBILITÀ DELL'IVA  
DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018**

Solo se il **pagamento** è stato **effettuato esclusivamente con carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, co.6, del DPR n. 605/73, o da **altro mezzo ritenuto idoneo** con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate.

### *Pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata*

---

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.8/E ribadisce la **validità dei pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata**, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corrisposizioni con strumenti tracciabili.

**SE, AD ESEMPIO**, un dipendente effettua il rifornimento di benzina dell'auto aziendale durante una trasferta di lavoro e paga con la propria carta di credito l'importo dovuto e in seguito rimborsato dal datore di lavoro, secondo la legislazione vigente, non vi è dubbio circa la riferibilità della spesa al datore di lavoro al quale sarà consentita la deduzione del costo.

*Distinti saluti*

*Studio Peruzzi Commercialisti Associati*